

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 22, 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORNELLO, CECCHI, DOTTI, URBANI, STRIK LIEVERS, TATARRELLA, TRANTINO, TOFANI, GIOVANARDI, LUCCHESI, STAJANO, GNUTTI, COMINO, DOZZO, STROILI, ANGHINONI, MENEGON, BINDI, INDELLI, BERLINGUER, EVANGELISTI, NAPOLITANO

Revisione delle norme regolamentari in materia
di politiche comunitarie

Presentata il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembra ormai matura una riflessione sul ruolo che la Commissione speciale per le politiche comunitarie a partire dal 1990, anno della sua istituzione, ha svolto nell'ordinamento parlamentare, sulla congruità degli strumenti regolamentari ad essa assegnati rispetto agli obiettivi della riforma, oltre che sulla loro funzionalità ed efficacia.

È utile in primo luogo ricordare come l'istituzione della Commissione speciale, oltre che da un'esigenza generale di maggiore valorizzazione in ambito parlamentare della materia comunitaria, fosse scaturita innanzitutto dalla necessità di adeguare il regolamento della Camera agli strumenti e alle procedure introdotte nel 1989 dalla legge La Pergola, il cui obiettivo

fondamentale era consistito nella razionalizzazione delle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario (legge comunitaria annuale) e nella parlamentarizzazione dei procedimenti relativi alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione delle decisioni, politiche e legislative, delle istituzioni comunitarie.

Questi obiettivi non solo hanno conservato intatta la loro attualità ma sono ormai divenuti impellenti: con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht ed in vista della sua revisione nel 1996 infatti, competenze e poteri delle istituzioni comunitarie sono divenuti assai più ampi ed incisivi. Occorre dunque disporre di strumenti parlamentari di controllo e di indi-

rizzo penetranti ed efficaci se non si vuole che al rafforzamento della Comunità corrisponda un forte indebolimento dei poteri parlamentari e, dunque, un ulteriore appannamento dei caratteri democratici dell'Unione europea.

Riteniamo che il tema dell'adattamento dei nostri strumenti istituzionali al nuovo quadro di competenze e di poteri che a livello europeo ha disegnato il Trattato di Maastricht vada ripreso, perseguendo da una parte l'obiettivo prioritario di un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, e dall'altra introducendo i correttivi necessari ad evitare che la cessione di sovranità in favore delle istituzioni comunitarie coincida con una drastica riduzione dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo.

È stata quindi rilevata la necessità da parte di numerosi gruppi politici di attribuire una maggiore incisività agli strumenti attraverso cui la Camera concorre alla determinazione della volontà che lo Stato italiano è chiamato ad esprimere, formulando la presente proposta di modifica del Regolamento.

1. *Struttura e competenze della Commissione.*

L'importanza e la complessità della materia comunitaria esige unitarietà di indirizzo a livello parlamentare e capacità, da parte dell'organo parlamentare a ciò deputato, di essere interlocutore vero delle istituzioni comunitarie. Si tratta dunque di attribuire alla Commissione competenza primaria nella materia comunitaria scorporando tale competenza da quella della Commissione affari esteri: a quest'ultima spetterebbe ancora la materia delle relazioni della Comunità con il resto del mondo così come le questioni relative a rapporti bilaterali anche tra Stati appartenenti alla Comunità: alla Commissione affari comunitari spetterebbe la competenza relativa a tutti i problemi della Comunità.

Così ridisegnata la competenza della Commissione, sarebbe anche possibile rive-

dere la specialità della sua struttura estendendo anche alla Commissione « affari europei e politiche comunitarie » il divieto, per i propri componenti, di fare parte di altre Commissioni permanenti. Ciò eviterebbe, tra l'altro, il riprodursi dei problemi che la doppia appartenenza ha sin qui determinato, soprattutto sul piano della materiale disponibilità di tempo dei deputati.

Per quanto concerne le funzioni della Commissione, oltre a quelle già in precedenza previste, è stato ritenuto opportuno introdurre disposizioni che disciplinino il procedimento di formazione della volontà dello Stato nelle sedi comunitarie, attraverso misure che rendano più incisiva l'influenza dell'indirizzo parlamentare sul governo, anche al fine di contrastare la gestione burocratica dei processi decisionali nella Comunità, che implica una naturale resistenza ad una trasformazione in senso democratico di tali processi decisionali.

Per quanto riguarda poi la funzione consultiva della Commissione si è riscontrato come solo l'integrazione tra normazione comunitaria e processo di decisione legislativa interna sia in grado di produrre nel tempo un graduale cambiamento di mentalità, facendo acquisire la quotidiana consapevolezza della realtà rappresentata dalle istituzioni comunitarie.

Tuttavia questo ruolo di cerniera ordinamentale ed istituzionale che è l'autentica vocazione della Commissione rischia di rimanere frustrato se l'attività della Commissione non riuscirà ad incidere sulla decisione. L'esperienza di questi anni ha infatti dimostrato la scarsa incisività dei pareri espressi dalla Commissione.

Il rimedio può consistere solo — come previsto in questa proposta — nell'attribuire la necessaria forza ai pareri della Commissione, dotandoli di carattere vincolante. Solo così il vincolo comunitario finirà di essere un elemento puramente rituale e si trasformerà gradualmente in concreto parametro di coerenza e di compatibilità, rispetto al quale confrontare le scelte interne.

Appare questa la via attraverso la quale offrire alla Commissione un solido ancoraggio parlamentare attraverso il suo coinvolgimento nel procedimento legislativo.

Si è ritenuto infine opportuno inserire l'esame del disegno di legge comunitaria nell'ambito di una apposita sessione, sullo

schema della sessione di bilancio, e questo per due motivi: assicurare tempi certi all'esame del provvedimento, al fine di evitare gli spiacevoli ritardi che si sono verificati in passato e — nel contempo — garantire un adeguato approfondimento da parte di tutte le Commissioni di merito, delle tematiche inerenti le politiche comunitarie.

TESTO PROPOSTO

Il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II Giustizia;

III Affari esteri;

IV Difesa;

V Bilancio, tesoro e programmazione;

VI Finanze;

VII Cultura, scienza e istruzione;

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X Attività produttive, commercio e turismo;

XI Lavoro pubblico e privato;

XII Affari sociali;

XIII Agricoltura;

XIV Affari europei e politiche comunitarie.

Agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, le parole « Commissione speciale per le politiche comunitarie » sono sostituite con le parole « Commissione Affari europei e politiche comunitarie ».

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 126 è abrogato.

Il comma 2 dell'articolo 126 è abrogato.

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 126 è sostituita dalla seguente:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nella ma-

terie di competenza dell'Unione europea; può chiamare il rappresentante del Governo a riferire prima di ciascuna riunione del Consiglio dell'Unione europea e, in particolare, quando sia prevista l'adozione di decisioni.

L'audizione del rappresentante del Governo si conclude con la votazione di un documento di indirizzo.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. La materia delle relazioni della Comunità con il resto del mondo, e le questioni relative a rapporti bilaterali anche tra Stati appartenenti alla Comunità, sono di competenza della Commissione affari esteri.

L'articolo 126-ter è sostituito dal seguente:

1. L'esame del disegno di legge comunitaria ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare comunitaria.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge, allorché esso è presentato dal Governo alla Camera. Quando esso è presentato al Senato, la sessione comunitaria ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo approvato dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione comunitaria le Commissioni parlamentari iniziano l'esame delle parti del progetto di legge di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione affari europei e politiche comunitarie avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge comunitaria.

4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione comunitaria è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del

disegno di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge comunitaria, è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. È tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 2 dell'articolo 126-*quater*.

5. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione comunitaria con la votazione finale sul disegno di legge comunitaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera.

Dopo l'articolo 126-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 126-*quater*. I progetti di legge concernenti materie di competenza dell'Unione europea sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, alla Commissione affari europei e politiche comunitarie.

Nel caso in cui la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione affari europei e politiche comunitarie e questa vi insista, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

Gli emendamenti concernenti materie di competenza dell'Unione europea, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla Commissione affari europei e politiche comunitarie. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione affari europei e politiche comunitarie lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea ».